

La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 si estende anche ai reati di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità

Contenuti

1. I nuovi reati-presupposto
2. Sanzioni
3. Implementazione dei nuovi modelli ai sensi del Decreto e analisi del rischio

In data 13 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 265/2012, la legge 6 novembre 2012, n. 190 ("**Legge**"), recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". La Legge, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha - *inter alia* - esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ("**Decreto**") (i) alle ipotesi di reati commessi in violazione delle norme in materia di corruzione tra privati mediante l'inserimento dell'articolo 25-*ter*, lett. s-*bis* nel Decreto e (ii) in materia di induzione indebita a dare o promettere utilità mediante la modifica dell'articolo 25 del Decreto ("**Nuovi Reati**").

Il nuovo ampliamento dei reati-presupposto interviene a pochi mesi dall'introduzione, ad opera del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto ora quale reato-presupposto all'articolo 25-*duodecies* del Decreto.

1. I nuovi reati-presupposto

La Legge, nell'ambito delle modifiche apportate al codice civile ("**c.c.**") ed codice penale ("**c.p.**") rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, da un lato, estende il reato di "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*" (rubricandolo "*Corruzione tra privati*") ai soggetti ora indicati al comma 2 dell'articolo 2635 c.c. e, dall'altro, introduce la fattispecie di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero rispettivamente disciplina:

- (i) il reato di "corruzione tra privati" anche quando commesso da soggetti che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (articolo 2635, comma 2 c.c.); nonché
- (ii) il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" commesso da coloro che promettono denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (articolo 319-*quater*, comma 2 c.p.).

I reati di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità costituiscono dunque nuove fattispecie di reato-presupposto ai fini del Decreto, la cui commissione può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, siano stati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso - da (i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da coloro che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo ("**Soggetti Apicali**"); ovvero da (ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (i) ("**Soggetti Subordinati**").

Dal punto di vista della responsabilità amministrativa degli enti, il reato in materia di corruzione tra privati, di cui al terzo comma dell'articolo 2635 c.c. richiamato dal Decreto, contempla quindi la sola ipotesi di Soggetti Apicali o Soggetti Subordinati che, quali soggetti attivi, diano o promettano denaro o altra utilità a:

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Emanuela Bertolli
Tel. +39 02 763741
ebertolli@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

- (i) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; o
- (ii) coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede.

Pertanto, l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, disciplinato dall'articolo 319-*quater* c.p., punisce la condotta dei Soggetti Apicali o dei Soggetti Subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

2. Sanzioni

In relazione alle sanzioni applicabili alle fattispecie introdotte, la Legge prevede:

- per il reato di corruzione tra privati, unicamente sanzioni pecuniarie da 200 a 400 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni pecuniarie vengano applicate per "quote", in numero non inferiore a 100,00 e non superiore a 1.000,00. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Le sanzioni interdittive consistono (a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (c) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni possono essere applicate congiuntamente ed anche in via cautelare.

3. Implementazione dei nuovi modelli ai sensi del Decreto e analisi del rischio

Il Decreto prevede la possibilità che la responsabilità dell'ente sia esclusa nel caso in cui lo stesso provi di (i) aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi ("Modello") e (ii) di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("OdV").

Con l'entrata in vigore della Legge, gli enti dovranno verificare la possibile incidenza ed applicabilità alla propria realtà aziendale dei nuovi reati-presupposto introdotti nel Decreto al fine di valutare la possibile adozione di un adeguato Modello ai sensi del Decreto e la relativa nomina dell'OdV, ovvero l'aggiornamento del Modello già adottato in relazione alle nuove fattispecie.

Secondo una prima dottrina¹ i sistemi di controllo dovranno considerare (i) i processi che possano consentire la realizzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, agendo sui controlli necessari a garantire la trasparenza nel ciclo attivo e (ii) i processi connessi con la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva, attivando i controlli sul ciclo passivo finalizzati a garantire la rispondenza tra acquisti e uscite di cassa, e dovranno essere accompagnati da adeguati corrispondenti flussi informativi verso l'OdV.

¹ De Angelis – Jannone "D.L. Anticorruzione. La corruzione tra privati e la tentazione del "panpenalismo". Cosa cambia nel modello", in Rivista 231, 4/2012.